

I provvedimenti destinati a trovare attuazione nell'esercizio in corso:

- la sospensione degli ammortamenti
- la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione

Nicolò Peri,

Amministratore Delegato Spezia Calcio S.r.l. e Partecipante al gruppo di lavoro “ Finance for Football Business”

Massimo Accornero,

Partner Recognita S.r.l. – Società di Revisione e Partecipante al gruppo di lavoro “ Finance for Football Business”

La sospensione degli ammortamenti

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, (c.d. “decreto agosto”) convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha previsto la possibilità di sospendere le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali nei bilanci in corso al 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del decreto, con evidenti riflessi sui risultati economici di esercizio.

Il comma 7-bis dell’articolo 60 introduce esplicitamente, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, una **deroga** al primo comma, numero 2) dell’articolo 2426 del Codice Civile prevedendo la possibilità di sospendere “fino al 100 per cento” e quindi anche solo in parte gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali e materiali dell’esercizio.

La Norma non indica se la deroga prevista debba essere applicata alla totalità delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per classi di immobilizzazioni o al singolo cespite.

Spetta quindi al redattore del bilancio:

- l'individuazione del livello di applicazione;
- la scelta di sospendere o ridurre le quote di ammortamento.

Tali scelte dovranno comunque essere coerenti con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare o a effettuare in forma ridotta gli ammortamenti.

La norma prevede che la quota di ammortamento sospesa nell'esercizio in corso sia imputata a conto economico nell'esercizio seguente e con il medesimo criterio siano differite le quote relative ai successivi esercizi determinando, di fatto, un allungamento di un anno dell'originario piano di ammortamento.

Nel caso non sia possibile estendere la vita utile dei cespiti, OIC, nel Documento Interpretativo n. 9, prevede che le quote di ammortamento dei successivi esercizi debbano essere modificate nell'importo in ossequio al principio di sistematicità previsto dai Principi Contabili 24 e 16 e alla regola generale della ripartizione del costo residuo sulla residua durata di utilizzazione.

Costo	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.000 Amm.ordinario	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.000 Caso 1	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5.000 Caso 2	1.000	-	1.333	1.333	1.333	
5.000 Caso 3	1.000	500	1.167	1.167	1.167	

In caso di sospensione degli ammortamenti, gli utili derivanti dal bilancio in corso dovranno essere destinati a una riserva indisponibile di patrimonio per un ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata.

Nel caso di utili di esercizio non capienti rispetto alla quota di ammortamento non effettuata, la riserva indisponibile dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili di esercizi precedenti o altre riserve di patrimonio disponibili.

Qualora anche la somma di utili di esercizio e riserve disponibili risultasse inferiore alla quota di ammortamento non effettuata, la riserva indisponibile dovrà essere integrata mediante destinazione degli utili di esercizi successivi.

In nota integrativa, secondo quanto previsto dal comma 7-quater dell'articolo 60 del Decreto, dovranno essere indicati:

- le ragioni della deroga;
- l'identificazione e la quantificazione delle quote di ammortamento sospese;
- la descrizione della riserva indisponibile iscritta;
- gli effetti sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto.

Le quote di ammortamento pur non imputate a conto economico sono deducibili ai fini IRES e IRAP alle condizioni e nei limiti degli articoli 102, 102-bis e 103 TUIR (non anche all'articolo 108).

Il disallineamento tra valori civilistici e fiscali determina la necessità di rilevare la fiscalità differita passiva con contropartita un fondo imposte differite. In particolare, dovranno essere imputate a conto economico imposte differite passive pari all'effetto fiscale dell'ammortamento dedotto e non imputato a conto economico alle condizioni previste dall'OIC25.

Elementi critici

Esercizio di applicazione: la norma è riferita ai bilanci in corso al 15 agosto 2020 e quindi ai bilanci al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari e al 30 giugno 2021 per i soggetti che fanno coincidere l'esercizio con la stagione sportiva.

L'applicazione per le Società con chiusura al 30 giugno sarebbe quindi sulla stagione 2020-2021 che non ha risentito di sospensioni del campionato (a differenza della stagione 2019-2020) con evidenti conseguenze sulla scelta delle immobilizzazioni da sottoporre alla deroga.

Per le società con chiusura al 31 dicembre verrebbero sospesi ammortamenti per «due mezze stagioni» con evidenti distorsioni.

Elementi critici

Impossibilità di estendere la vita utile: i diritti alle prestazioni dei calciatori sono immobilizzazioni immateriali a vita definita, il termine della vita utile è dato dalla scadenza del contratto con il calciatore.

La sospensione o la riduzione degli ammortamenti comporterebbe non uno «slittamento» degli ammortamenti ma un incremento degli ammortamenti per i successivi esercizi.

Giocatori ceduti?

Elementi critici

Riserva indisponibile: Nei casi, non infrequenti, non vi siano utili derivanti dal bilancio in corso da destinare a riserva indisponibile di patrimonio né riserve di utili di esercizi precedenti o altre riserve di patrimonio disponibili, la riserva indisponibile dovrebbe essere integrata mediante destinazione degli utili di esercizi successivi.

Nel caso non vi siano utili nei futuri esercizi?

È opportuno che venga redatto un «piano» economico-finanziario a sostegno della mancata iscrizione della riserva?

Elementi critici

Calcolo degli indicatori: l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, previsto dall'articolo 85 NOIF e utilizzato nel calcolo della carenza finanziaria, è pari al rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).

Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, **comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori** come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

Quale è la posizione di UEFA per la concessione delle Licenze?

La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione

La legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 30 dicembre 2020) ha modificato l'art. 6 del DL 23 dell'8 aprile 2020 stabilendo che:

- ❑ per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli obblighi di ricapitalizzazione e liquidazione (articoli 2446, secondo e terzo comma e 2447 c.c. per le società per azioni; articoli 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata);
- ❑ non opera la causa di scioglimento della società per riduzione al di sotto del limite legale o perdita del capitale sociale (articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile).

Il termine entro il quale la perdita debba risultare diminuita a meno di un terzo, è posticipato al **quinto esercizio successivo** (esercizio in corso al 31 dicembre 2025).

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nel caso in cui per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduca al di sotto del minimo legale, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (esercizio in corso al 31 dicembre 2025).

È ancora discusso in dottrina il tema se nell'espressione «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» vadano comprese solo quelle prodotte nel 2020 oppure anche quelle prodotte in esercizi precedenti ma ancora presenti nei bilanci riferiti a tale data.

Le perdite interessate dalla disposizione in rassegna devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Elementi critici

- **Distinzione tra perdite causate dalla pandemia e perdite sistematiche**
- **Trattamento delle perdite generate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020**
- **Norme Federali**
 - ✓ NOIF (Serie B e Lega Pro) - Indicatore di Patrimonializzazione (P/A);
 - ✓ Licenze Nazionali - Documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 ter c.c.
- **Ratio Legis e applicazione della norma a società che tipicamente non generano utili e che necessitano del sostegno finanziario e patrimoniale dei Soci/Azionisti**